

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1960

(55<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari» (700) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 922, 926, 927
BOSCO . . . . .	925
BRACCESI, <i>relatore</i> . . . . .	922, 923
CENINI . . . . .	927
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	923, 924, 926, 927
GIACOMETTI . . . . .	925
RODA . . . . .	923, 924, 926
RUGGERI . . . . .	925, 926

«Deroga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453» (773) (D'iniziativa del senatore Pignatelli) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	927, 928, 929, 930
CENINI, <i>relatore</i> . . . . .	927, 929, 930
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	928, 930
OLIVA . . . . .	927, 928, 929
RODA . . . . .	928, 929
TRABUCCHI . . . . .	929, 930

«Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato — Amministrazione dei monopoli — sito in Venezia» (857) (D'iniziativa del senatore Merlin) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 906, 908, 910, 911
BERTOLI . . . . .	908, 909, 910
CONTI, <i>relatore</i> . . . . .	906, 908, 910
FORTUNATI . . . . .	908, 909, 911
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	909, 910, 911
PONTI . . . . .	906, 908

«Autorizzazione alla spesa di lire 800.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale "Regina Elena" e relative opere complementari» (922) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	917, 918, 920, 921
BERGAMASCO . . . . .	919
BERTOLI . . . . .	918
BOSCO . . . . .	919, 920
CENINI . . . . .	920
FORTUNATI . . . . .	918, 919, 920
OLIVA, <i>relatore</i> . . . . .	917, 918, 919, 920, 921
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	919, 920, 921
TRABUCCHI . . . . .	919, 920

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª SEDUTA (23 febbraio 1960)

« Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza » (968) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 911, 912, 913, 914, 917
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	914
FORTUNATI . . . . .	913, 914
MARIOTTI . . . . .	914
OLIVA . . . . .	912, 913, 914, 917
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	912, 914
RODA . . . . .	913
RUGGERI . . . . .	912
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	911, 913, 914

La seduta è aperta alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Micara, Minio, Oliva, Paratore, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Merlin: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato — Amministrazione dei monopoli — sito in Venezia » (857)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Merlin: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato — Amministrazione dei monopoli — sito in Venezia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONTI, *relatore*. Il disegno di legge n. 857 d'iniziativa del senatore Merlin riguarda un grande fabbricato situato sulle Fondamenta dei saloni, in Venezia, di proprietà

del Demanio dello Stato, attualmente in dotazione al Monopolio dei tabacchi, che parzialmente lo adopera come magazzino, ma lasciandone la maggior parte inutilizzata. Tuttavia facendo parte attualmente dei beni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'immobile è considerato indisponibile. Di qui la ragione della prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge, con la quale verrebbe trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato l'immobile di cui trattasi, appunto per procedere poi alla sua vendita al comune di Venezia.

Il valore di stima è stato determinato dagli Uffici tecnici erariali in lire 160 milioni; ma la vendita dell'immobile non potrebbe avvenire se non dopo che il Monopolio dei tabacchi fosse riuscito a procurarsi altro immobile, idoneo all'immagazzinamento dei tabacchi grezzi e la cui ubicazione non dovesse recare alcun danno all'Amministrazione dei monopoli.

Quindi, in sostanza, prima di scendere all'ipotesi di cui all'articolo 2, è necessario che l'ipotesi di cui all'articolo 1 diventi realmente una possibilità concreta, possibilità che allo stato attuale sembra inesistente.

Io ho riferito sui dati in mio possesso, ma il collega senatore Ponti, cittadino veneziano che meglio di me e di ogni altro conosce il problema, potrebbe illustrare adeguatamente la questione.

PONTI. Prima di tutto desidero far presente agli onorevoli colleghi che cosa sono questi « saloni »: il « salone », non è il superlativo della parola « sala », ma deriva da sale. Venezia, dai tempi della Repubblica Serenissima, aveva il monopolio del sale per tutto l'Adriatico ed essa provvedeva a difenderlo dai pirati e dai turchi e quindi tassava tutti coloro che trasportavano il sale. Perciò Venezia aveva da conservare in grandiosi magazzini enormi quantità di sale, magazzini che occupavano già da allora una zona tra le più belle della città, quella delle Zattere, denominata Fondamenta dei saloni. Questi locali costituiscono un insieme che la Sovrintendenza ai monumenti ha classificato di carattere più storico che artistico, in quanto dal punto di

vista architettonico non c'è che la facciata. Lo edificio comincia a Rioterrà dei Catecumeni e va fino al successivo rio, verso la Giudecca, ed è di forma trapezoidale. Questi saloni sono degli enormi depositi, senza finestre, senza luce, con una grande porta attraverso la quale si introduce il sale a montagne: lo spazio, quindi, è enorme, grandissima è l'area, in una posizione che evidentemente se fosse sfruttabile dal punto di vista edilizio, sarebbe impagabile. Senonchè, come ho detto, si tratta di un monumento storico, che la Sovrintendenza ai monumenti non consentirà mai che venga demolito; si tratta di silos del sale che ritengo sia unico in Italia e forse anche in Europa.

Si era pensato, ad un certo momento, di sfruttare l'immobile in questo modo: siccome l'area non poteva essere occupata altrimenti, si sarebbe fatta sul tetto una grandiosa vasca, una piscina da nuoto, nascosta da una specie di grande cornice, abolendo tutti gli spioventi dei nove tetti di modo che ne sarebbe risultata una immensa terrazza, posta verso mezzogiorno, e relativa piscina.

Il Comune aveva pensato di sfruttare questi saloni — occupati solo in parte dai Monopoli — anche come depositi: Venezia, infatti, manca di magazzini di una certa ampiezza, tanto che il Teatro della Fenice, ad esempio, non sa dove mettere e conservare le scene ed i materiali necessari alle rappresentazioni. Vero è che come depositi di sale non servono più; ma la Manifattura dei tabacchi se ne serve per depositare tabacchi grezzi, adoperandone soltanto una piccola parte. Abbiamo molte volte fatto dei sopralluoghi per studiare una migliore e maggiore utilizzazione di quella immensa area. Il problema però non è tutto qui: la Manifattura oppone che di quei magazzini potrebbe averne bisogno in avvenire per altre ragioni e, comunque, domanderebbe di avere in cambio un'area adeguata alle sue presenti e future necessità, anche in rapporto alle comunicazioni marittime e con la terraferma.

Secondo me questo disegno di legge dovrebbe essere preparato in modo che non ci fossero obiezioni; bisognerebbe fare cioè in maniera che venisse presentata una soluzione

concreta. E non dovrebbe essere difficile, se si provvedesse, ad esempio, a trovare una area adatta alla Marittima, dove vi sono già altri grandi magazzini, alcuni non usati (è noto che il porto commerciale di Venezia è in crisi) giacchè il lavoro industriale si svolge soltanto verso Marghera, mentre il porto ha enormi magazzini che sono vuoti: addivenendo ad una intesa fra Comune, Provveditorato al porto e Manifattura dei tabacchi, si potrebbe garantire a quest'ultima un grande deposito, in una posizione molto più vantaggiosa e favorevole in quanto la Marittima è a contatto diretto con la terraferma, tanto più che attualmente i tabacchi sono trasportati in barche se vengono da terra e sempre in barche trasportati se dalla laguna devono andare alla terraferma. Se questi depositi venissero collocati nella Marittima sarebbero ugualmente praticabili sia da terra che dal mare.

Ritengo che la cosa sia fattibile, e facilmente fattibile, se si riesce a trovare questa permuta o a dare alla Manifattura dei tabacchi la garanzia che i depositi troveranno posto adeguatamente e che ad un certo momento, anche se il Monopolio avesse bisogno di ancora maggior spazio dell'attuale, si potrebbe allargare ed estendere i depositi che gli si offrirebbero alla Marittima.

Naturalmente, se io dovessi qui parlare come rappresentante della mia città, dovrei dire che appoggio senz'altro questo disegno di legge: devo dire francamente però che esso mi sembra non sufficientemente preparato. L'obiezione espressa dal relatore mi sembra giustificata; anche perchè la cifra di stima è una cifra eccessiva che il Comune non può accettare: Venezia non spenderà mai 160 milioni per costruire una piscina, anzi per avere disponibile l'area dove costruire una piscina che a sua volta verrebbe a costare chi sa quanti milioni.

A mio avviso, ritengo che con buona volontà da ambedue le parti si possa addivenire ad una soluzione pratica che non trovi obiezioni e non richieda una spesa così alta. Mi pare che sia una cifra inadeguata per il valore reale dell'area, non sfruttabile — sarebbe un'altra cosa se vi si potesse far sorgere un

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª SEDUTA (23 febbraio 1960)

cinema, creare una trattoria eccetera — giacchè si tratta di un silos cieco, otto-nove saloni con una grande porta ciascuno, senza che dentro si possa fare nulla. In questa situazione mi pare che bisognerebbe trovare una soluzione non vendendo l'immobile a trattativa privata, ma cercando una conveniente permuta o dando una assicurazione ed una garanzia, attraverso accordi con il Provveditorato al porto: soltanto così potrebbe risolversi la vicenda. In fondo lo Stato non ne fa nulla di quegli enormi depositi, mentre invece la città di Venezia potrebbe usarli, trasformarli vantaggiosamente a scopo d'igiene o di educazione fisica, creando la progettata piscina aperta al pubblico.

**PRESIDENTE.** Dato che il senatore Ponti è veneziano e conosce perfettamente la questione, l'ubicazione e la storia dei locali, mi sembra che sia il caso di chiedergli di farsi promotore di quei contatti che dovrebbero portare ad un accordo sia a vantaggio del comune di Venezia, sia dei Monopoli di Stato. Pregherei quindi il senatore Ponti di prendere egli stesso l'iniziativa dei necessari contatti.

**FORTUNATI.** Mi sembra strano che lo Stato dia un così cattivo esempio: abbia cioè un immobile gravato di vincoli, che si trova in particolare situazione per cui non dà luogo a nessuna possibilità di utilizzazione, di carattere economico-industriale, e lo adoperi come deposito di generi di monopolio. Se una cosa del genere fosse fatta da un privato, o da un altro ente pubblico, a quest'ora sarebbero saltati fuori tutti i sovrintendenti alle belle arti, ai monumenti eccetera...

**PONTI.** Ma l'edificio ha un valore storico per la sola facciata...

**FORTUNATI.** ...ed è questo un piccolo particolare!

**PONTI.** Scusatemi l'interruzione, essa non ha che lo scopo di precisare che la monumentalità dell'immobile non esiste se non dal punto di vista storico e non da quello artisti-

co-architettonico. Comunque la Sovrintendenza ai monumenti non lo lascerà certamente abbattere, nè trasformare. Tuttavia senza tenerlo come magazzino, basta che rimanga quello che era, si potrebbe fare la piscina utilizzando i tetti. Si farebbe cioè come è avvenuto ed avviene a Roma quando nel corso di costruzioni edilizie vengono alla luce archi, colonne eccetera: la Sovrintendenza non nega l'autorizzazione a costruire, ma impone che sia rispettato quanto gli scavi hanno messo alla luce.

**FORTUNATI.** La questione dei saloni ha suscitato già delle polemiche; è stato detto che si tratta di uno dei posti più belli di Venezia, che l'edificio ha una facciata monumentale, e non è possibile che venga utilizzato come deposito di tabacchi.

**CONTI, relatore.** È dai tempi della Repubblica di Venezia che è così!

**FORTUNATI.** Secondo me è una situazione indecorosa. È mai possibile che la Amministrazione dei monopoli di Stato non debba trovare altrove i locali per immagazzinare i tabacchi? E credo che per fare questo non vi sia bisogno di una legge.

**PONTI.** Vorrei far presente un problema di carattere generale per Venezia. Si tratta di una città che non può subire trasformazioni edilizie: sulle Zattere, ad esempio, vi è un riformatorio che non serve a nulla, poichè quei poveri ragazzi vi sono chiusi dentro come in una prigione. Ora quell'immobile potrebbe benissimo diventare un albergo e si potrebbe permutare l'edificio con una bella villa veneta — ve ne sono molte disponibili — dove sistemare il riformatorio, così i ragazzi potrebbero vivere all'aria libera e fare gli ortolani, i giardinieri. A questo proposito intendo, anzi, presentare un disegno di legge.

**BERTOLI.** Prima di esporre una mia proposta, vorrei ascoltare l'onorevole Sottosegretario, poichè può darsi che dopo non valga la pena di parlarne.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª SEDUTA (23 febbraio 1960)

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna partire anzitutto dal presupposto — che nel disegno di legge pare non risulti — che si tratta proprio di patrimonio dell'Amministrazione dei monopoli, indisponibile, quindi, come è stato rilevato dal relatore. E pertanto i 160 milioni che costituiscono il prezzo peritato dagli Uffici tecnici erariali, debbono entrare nel patrimonio, in caso di vendita, dell'Amministrazione dei monopoli, a sostituire l'immobile, in ipotesi vendibile. Questo è un punto da tenere fermo. Inizialmente quindi il comune di Venezia, se per avventura si rendesse acquirente di questo immobile, dovrebbe versare il suo valore all'Amministrazione dei monopoli: è questo un punto di partenza dal quale non si può deflettere, qualunque sia lo scopo, a meno che il comune di Venezia dia un altro terreno per un valore analogo a questo, oppure non essendo uguale dia diritto al conguaglio. È da decenni, decenni, e decenni che questi cosiddetti saloni sono adibiti a magazzini dei tabacchi grezzi, quali vengono trasportati dalla Manifattura di Venezia e viceversa per via mare — come mi si dice dagli uffici competenti — per via lagunare.

L'Amministrazione dei monopoli bisogna che mantenga a Venezia la Manifattura dei tabacchi, la quale non può fare a meno di determinati magazzini, i quali sarebbero lo *optimum* se fossero collegati direttamente con la manifattura, ma nello stato attuale, pur non essendovi l'*optimum*, vi è un trasporto marittimo che si può considerare adiacente allo stabilimento. Se il comune di Venezia trova un luogo di pari valore o con il conguaglio, nel caso che sia stimato di meno, e tale da essere funzionale anche in rapporto alla Manifattura tabacchi, mi sembra che si possa addivenire ad un accordo reciproco. Questa è la situazione. Non c'è una pregiudiziale, un *fin de non recevoir*, ma soltanto la difficoltà di avere un magazzino che si sostituisca a quello attuale.

F O R T U N A T I . Poichè è stato affidato alla Amministrazione dei monopoli un capitale dallo Stato, lo Stato glielo può anche togliere.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Volete che la Manifattura rimanga e sia in grado di funzionare? Oggi funziona e domani potrebbe funzionare attraverso un altro deposito che abbia le stesse caratteristiche.

Il Presidente Bertone ha indicato nel senatore Ponti la persona che potrebbe trovare una soluzione pratica attraverso la ricerca delle condizioni indispensabili per la conclusione del negozio: parità di valore (od eventuale conguaglio nel caso che il nuovo edificio costasse di meno) e funzionalità dell'immobile da permutare con l'attuale. Se si vuole — come credo che tutti vogliano — tenere in vita la Manifattura dei tabacchi, bisogna anche mantenerla vicina ai collegamenti con la terraferma.

B E R T O L I . Innanzi tutto rilevo che il disegno di legge al nostro esame non stabilisce alcun prezzo di vendita. Si parla di autorizzazione alla vendita e noi discutiamo invece se il comune di Venezia debba o no dare 160 milioni alla Amministrazione dei monopoli di Stato.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una proposta mal fatta. Ma se si doveva procedere ad un atto di vendita era pur indispensabile che l'Ufficio tecnico erariale facesse la stima dell'immobile.

B E R T O L I . Non sono, poi, d'accordo col Sottosegretario senatore Piola per quanto riguarda la questione che il Monopolio debba avere un deposito altrettanto funzionale di quello attuale; deve essere cioè funzionale, ma anche avere un valore calcolato a 160 milioni di lire, in quanto il patrimonio del Monopolio ha un valore di 160 milioni. Quindi è un bene storico in quanto è situato in quella posizione che ci è stata anche illustrata dal senatore Ponti. Ma che uso ne fa il Monopolio? Come deposito. Che cosa ci perderebbe il Monopolio se avesse un locale più funzionale dell'attuale, che si trovasse più vicino alla Marittima, anche se non avesse l'alto valore calcolato dall'Ufficio tecnico erariale? Niente.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci rimetterebbe, perchè c'è una disposizione di legge che dice: quando il Monopolio vende qualche cosa deve trasmettere il ricavato alla Amministrazione.

B E R T O L I . Bisogna anche tener presente che si tratta di un bene dello Stato; lo Stato l'ha attribuito all'Amministrazione dei monopoli, ma può anche riprenderselo e poi cederlo, a determinate condizioni, al comune di Venezia.

Quello che a noi interessa è di far funzionare la manifattura dei tabacchi; cioè che lo Stato intervenga per togliere questo bene al Monopolio e venderlo al comune di Venezia che ne farà un uso che, dal punto di vista dell'utilità generale, è molto più importante di quello che non sia il valore dell'uso attuale.

Il secondo problema è quello di trovare i magazzini per la manifattura dei tabacchi. Il senatore Ponti ci ha detto che al Porto Vecchio c'è una quantità di aree disponibili che sono molto più facilmente accessibili e che si possono benissimo adattare a magazzini della Manifattura tabacchi. E anche per questo, mi pare che se noi considerassimo nel disegno di legge, adeguatamente modificato prima della vendita, l'obbligo del comune di Venezia di trovare i magazzini per il Monopolio, sarebbe salva la nostra preoccupazione circa la funzionalità della Manifattura dei tabacchi. All'articolo 2, quando si dice: « È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Venezia dell'immobile di cui al precedente articolo 1 », bisognerebbe far seguire: « semprechè il comune di Venezia s'impegni di fornire alla Manifattura tabacchi del Monopolio di Stato dei locali che abbiano la stessa funzionalità », e stabilire un termine preciso. Per quanto riguarda il prezzo, sarà una trattativa che intercorrerà fra il Demanio e il comune di Venezia.

Quindi sarebbe opportuno che questo disegno di legge fosse preceduto anche da una trattativa più concreta, tenendo conto dell'uso che il comune di Venezia farà dell'immobile, in maniera che passi al Comune stesso a un prezzo che esso può affrontare, e quindi dandogli la possibilità di destinarlo a scopi ben

diversi e molto più idonei di quelli attuali. Il disegno di legge dovrebbe anche accennare all'impegno del Comune di reperire i magazzini per il Monopolio.

In questo modo, se la legge verrà così modificata, potremo approvarla. Però il suo rinvio non deve significare che non ne parliamo più per tutto il resto della legislatura e anche nelle legislature future; ma si potrebbe raccomandare al Governo, se la Commissione è d'accordo su queste basi, di fare in modo che ciò avvenga con la massima sollecitudine, affinché questo disegno di legge, opportunamente modificato, torni all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Io credo che la Commissione sia d'accordo. Preghiamo il senatore Ponti di farsi parte diligente presso il comune di Venezia per la soluzione della questione nel senso prospettato.

Quanto al prezzo, io credo che la questione diventerà di minore importanza, in quanto il comune di Venezia offrirà un altro locale, il quale avrà un valore, ma questo valore può essere soggetto ad apprezzamenti particolari, perchè può essere anche messo in relazione all'utilità che il bene da permutare dà a colui che lo riceve in permuta.

Quindi il Monopolio, come Monopolio, non potrà ritenersi gravemente danneggiato se potrà avere in cambio un locale efficiente e più adatto ai suoi usi, di quello che non sia l'attuale; e questo può anche essere valutato in una certa misura.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È il comune di Venezia che deve farsi parte diligente.

C O N T I , *relatore*. Non è stata mai offerta alcuna somma.

P R E S I D E N T E . Perciò, quando saremo arrivati a questo punto, nel disegno di legge, che sarà modificato in rapporto a tale nuova soluzione, si metterà tutto quello che è necessario, compreso il prezzo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io vorrei fosse puntualizzato che l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha l'obbligo, per legge, di reinvestire il prezzo che ricava da una qualsiasi vendita, per lo incremento della propria azienda. Quindi il concetto del senatore Bertoli che ha poca importanza il prezzo della cosa purchè funzioni meglio, non è assolutamente accettabile da parte dell'Amministrazione.

FORTUNATI. Il comune di Venezia potrebbe pagare lo stesso prezzo che l'Amministrazione dei monopoli, a suo tempo, ha pagato allo Stato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È questo che il Governo non può accettare.

PRESIDENTE. Abbiamo accettato la soluzione di fare i necessari passi preventivi; poi faremo la discussione sul terreno concreto.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se il comune di Venezia ha interesse che sia approvato un disegno di legge del genere si faccia parte diligente e troverà, da parte dell'Amministrazione dei monopoli, quella benevolenza che, nei limiti della legge, le è consentita.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni resta inteso che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza » (968)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Sul disegno di legge credo che dovremmo essere d'accordo. La Commissione ricorderà che, quando abbiamo votato i miglioramenti per gli statali, si è svolta una gran discussione su due punti. Il primo, riguardante l'aumento dell'indennità integrativa speciale che era previsto per tutti i casi in cui lo stipendio avesse superato le trentamila lire mensili; nei casi in cui la remunerazione fosse stata al di sotto, era stabilito invece un certo meccanismo per mantenere al di sotto della misura normale anche l'indennità. Il secondo punto, sul quale si è ampiamente discusso è stato quello relativo al personale avente famiglia e in cui più di una persona avesse la possibilità di guadagnare. La copertura era stata data da una serie di provvedimenti: aumento dell'imposta di ricchezza mobile categoria A e categoria B, una piccola modifica sul prezzo dei tabacchi, sui bolli, la modifica dell'imposta di registro, la modifica dei diritti per le volture catastali, eccetera. In quella occasione si disse: « Abbiamo la copertura soltanto per novanta miliardi circa: non abbiamo di più e non possiamo fare di più ». Però il ministro Taviani fece in Aula, al Senato, delle promesse; promesse che poi, alla Camera dei deputati, ha concretato in modo migliore, dicendo che appena fosse stato possibile avrebbe proposto egli stesso di togliere le difficoltà esistenti su questi due punti.

Oggi, trovata la copertura, attraverso il gettito della modificazione del regime della imposta sull'entrata con l'aumento di trenta centesimi, si è trovato un piccolo margine onde poter attuare la promessa.

La lealtà ministeriale ha portato a presentare perciò questo disegno di legge nel quale, sostanzialmente, i provvedimenti proposti sono questi: l'indennità integrativa speciale è concessa anche a coloro che hanno uno stipendio inferiore alle trentamila lire mensili. C'è solo un'eccezione: non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero, fornito dell'assegno speciale di sede. Altrettanto dicasi per l'indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza.

Per la comprensione dell'articolo 2 si fa osservare che c'erano due situazioni: quella relativa al personale avente famiglia a carico, senza nessun membro di famiglia che guadagnasse, e quella relativa al personale avente famiglia a carico e con un membro della famiglia che percepisse un guadagno.

Oggi noi facciamo un altro disegno di legge stabilendo le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale prima non avente diritto all'aumento, in due diverse misure. La prima riguarda il periodo degli arretrati: si propone che l'indennità parta da lire 3.860 per la prima persona di famiglia acquisita e sia di lire 2.300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti; si dovrebbe passare poi a lire 3.970 e lire 2.350 rispettivamente per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999; a lire 5.690 e lire 2.390 nei Comuni di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999; a lire 7.520 e lire 2.470 nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800 mila abitanti.

Le quote di aggiunta di famiglia sarebbero ancora maggiorate di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età.

Per il periodo, invece, che va dal 1° luglio 1959 in poi, l'importo delle quote di famiglia verrebbe naturalmente ancora un po' maggiorato: si propone di fissarlo in lire 4.360 e lire 2.800; lire 4.470 e lire 2.850; lire 6.190 e lire 2.890; lire 8.020 e lire 2.970 a seconda dei casi di cui all'articolo 2. Le quote sarebbero altresì maggiorate di altre lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età.

Con questi tre articoli s'impostano le concessioni fondamentali. Gli altri articoli, che hanno un'importanza molto minore, sono conseguenziali, perchè servono per il coordinamento con le norme che sono dettate dalla legge in vigore per gli altri miglioramenti. Il Governo però vorrebbe aggiungere un altro emendamento nel senso che si diano pure gli

aumenti in relazione all'indice del costo della vita, ma quando si tratta di ridurre, non si vadano a creare difficoltà di conteggio per una modifica di mezzo punto o di un terzo di punto.

All'infuori di queste cose non avrei altro da aggiungere, perchè gli onorevoli colleghi ricorderanno benissimo tutte le discussioni sull'argomento, nelle quali sono intervenuti, con la consueta sapienza, specialmente i tecnici e i sindacalisti. Il Governo diceva parlando dei pensionati che le pensioni inferiori alle 24.000 lire mensili — se non erro — sono poche, anzi pochissime; i parlamentari, invece, sostenevano il contrario e sostenevano che nei riguardi del personale nella cui famiglia c'è un altro membro che lavora non deve essere usato un trattamento diverso da quello usato al personale avente famiglia completamente a carico. Il Governo ha finito per cedere, e oggi mantiene le promesse.

L'aumento dell'onere finanziario è coperto dall'aumento dell'imposta generale sull'entrata.

P R E S I D E N T E . A quanto ammon-  
ta quest'onere?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Da otto a nove miliardi.

R U G G E R I . Il ministro Tambroni disse un « no » chiaro e netto quando gli si chiese di applicare queste norme. Ora, a distanza di quindici giorni, si è d'avviso diverso.

O L I V A . C'è la copertura dell'imposta generale sull'entrata, che è stata accertata dopo.

R U G G E R I . Non è esatto, perchè quindici giorni fa, quando si discusse alla Camera dei deputati questo disegno di legge, il Tesoro promise che sarebbe stato approvato, salvo a trovare in un periodo più opportuno la copertura, che fu trovata. Si votò allora l'ordine del giorno per accomunare le aziende autonome, che è stato poi approvato qui ed è però restato lettera morta.



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1960)

O L I V A . Gli scatti del personale degli enti locali sono regolati diversamente. Può darsi che qualcuno di questi enti abbia dato ai propri dipendenti più di quello che ha concesso lo Stato; di solito succede così.

F O R T U N A T I . Abbiamo approvato un ordine del giorno e adesso aumentiamo ancora. Allora l'ordine del giorno non è più valido.

O L I V A . Che cosa propone il senatore Fortunati?

F O R T U N A T I . Un altro ordine del giorno; se valeva per la base, varrà pure per l'appendice.

P R E S I D E N T E . Poss'amo richiamare l'ordine del giorno di allora.

T R A B U C C H I , *relatore*. In ogni modo la sostanza del provvedimento che oggi si sottopone non è che la concretizzazione di quello che a suo tempo è stato promesso.

R O D A . Non posso entrare nel merito del disegno di legge, data la sostanza di queste disposizioni; d'altra parte però la relazione del senatore Trabucchi non mi ha eccessivamente illuminato. Si tratta di un disegno di legge il quale comporta degli oneri a carico soltanto dello Stato per nove miliardi e oneri, invece, che sono a carico degli enti locali, di cui ignoro in questo momento l'entità. Comunque, è una legge che mette in moto un contributo economico che si aggira complessivamente intorno ai 15 miliardi di lire.

Io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma vorrei saperne qualche cosa di più. Nel disegno di legge stesso, negli articoli 5 a 9, si fa riferimento a una molteplicità di altri disegni di legge, oltre a un decreto del Presidente della Repubblica. Queste disposizioni abbracciano altre categorie di funzionari statali, parastatali? Non lo so. Perché non fare le leggi, non dico un po' più prolisse, ma un po' più intelligibili?

Per esempio, le disposizioni relative alla legge 27 maggio 1951, quale categoria riguardano?

T R A B U C C H I , *relatore*. I magistrati.

R O D A . E va bene, tanto meglio, ma diciamolo. La mia preoccupazione è anche quella di tanti altri colleghi che non hanno il tempo di andarsi a trovare la legge e di commentarsela; e dobbiamo fidarci di tutto quello che si dice.

O L I V A . Lo ha già detto il relatore: si tratta delle solite formule, tecnicamente esatte, ma aride e sibilline, con cui si parla di impiegati dello Stato.

T R A B U C C H I , *relatore*. Se mi permette il senatore Roda, sono in condizione di dare tutti i chiarimenti necessari. La legge 24 maggio 1951 n. 392, è quella che ha dato ai magistrati un trattamento particolare, diverso secondo i gradi e le funzioni. Questi magistrati, come il senatore Roda ricorderà, sono stati con un disegno di legge, che va sotto il nome di legge Piccioni, staccati dal complesso dei funzionari dello Stato e hanno avuto un trattamento particolare.

Le norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955 riguardano i ricevitori del lotto, il personale postelegrafonico che non sia equiparato al trattamento economico del personale dipendente dalle poste e telecomunicazioni, gli ufficiali giudiziari, il personale aggregato alle carceri, il personale impiegatizio non di ruolo. Invece l'articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, parla degli impiegati degli enti locali ed eventualmente di quelli degli enti di diritto pubblico.

R O D A . Per esempio, un richiamo alle categorie non si potrebbe fare in un successivo tempo, nella legge, in maniera che il legislatore sia in grado, immediatamente, di capirne il contenuto? Mi sembra una proposta molto onesta.

Ad ogni modo il mio ragionamento vale anche per il futuro.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Però non è accettabile.

OLIVA. Basterebbe mettere un titolo. Il senatore Roda ha ragione, sostanzialmente; ma talvolta se si mette una specificazione si rischia di escludere delle categorie.

TRABUCCHI, *relatore*. Al disegno di legge occorrerebbe apportare un emendamento all'articolo 1, emendamento che invece di essere aggiuntivo è, per così dire, preventivo. Con tale emendamento, però, il disegno di legge deve tornare alla Camera.

FORTUNATI. Faccio una proposta suppletiva: data l'urgenza del provvedimento, proponiamo seduta stante un disegno di legge a parte in modo che i due disegni di legge possano procedere distintamente.

TRABUCCHI, *relatore*. Penso anch'io che convenga.

MARIOTTI. Io farei una proposta molto semplice: di approvare il disegno di legge così com'è.

DE GIOVINE, *Sottosegretario ai Stato per il tesoro*. Dovremo senz'altro provvedere a quell'adeguamento e vi è già un progetto preparato.

FORTUNATI. Si potrebbe, allora, presentare subito un disegno di legge, e poi discuterlo, anche domani, in Commissione.

PRESIDENTE. Riterrei opportuno, per il momento, approvare il disegno di legge all'ordine del giorno, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

« L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegnamento di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe ».

Con effetto dal 1° luglio 1959, il quarto comma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

« L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile;

b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

c) non compete per le pensioni pagabili all'estero ».

(È approvato).

## Art. 2.

Nei confronti del personale contemplato nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3.860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3.970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 5.690 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 7.520 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il

14° anno di età. Si osservano a tal fine le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

(È approvato).

## Art. 3.

Nei confronti del personale contemplato nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 4.360 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.800 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 4.470 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.850 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 6.190 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.890 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.020 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.970 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1960)

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tal fine le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722 ».

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

(È approvato).

#### Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: « indicati nel primo comma del precedente articolo 2 » è sostituita, con effetto dal 1° febbraio 1959, dalla seguente: « indicati nel precedente articolo 2 ».

(È approvato)

#### Art. 5.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, numero 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonchè alle categorie di personale indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

(È approvato).

#### Art. 7.

Nell'articolo 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: « da approvare con decreto » è sostituita con la seguente: « da assoggettare all'approvazione ».

Al personale contemplato nell'articolo 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, possono essere estesi, con le modalità e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con l'aumento del gettito dell'imposta generale sull'entrata derivante dall'applicazione della legge concernente « nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

O L I V A . Dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge, ma nello stesso tempo rivolgiamo al Governo la preghiera di ricordare l'ordine del giorno, a suo tempo approvato, relativo all'estensione del trattamento al personale degli enti locali e di tenerlo presente quando si discuterà su tale questione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 800 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale " Regina Elena " e relative opere complementari » (922)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 800 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *relatore*. La ragione dell'opportunità di discutere subito questo argomento dipende dal fatto che si tratta di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale, data l'urgenza della realizzazione dei lavori, sarebbe opportuno che fosse rapidamente definito, in modo che tali lavori potessero essere terminati.

Si tratta dell'autorizzazione alla spesa di 800 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari.

Richiamo subito a me stesso, se non ai colleghi, che sono da più lungo tempo membri di questa Commissione (e quindi sono certamente a conoscenza di una particolarità che io ho imparato solo ora) che si tratta di un canale demaniale, e i canali demaniali dipendono direttamente dal Ministero delle finanze, come, ad esempio, il canale « Cavour » ed altri. Pertanto, il Ministro dei lavori pubblici non entra affatto nella questione, se non per il collaudo delle opere, cioè da un punto di vista puramente tecnico.

Questa è la ragione per cui il disegno di legge in discussione è presentato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del bilancio e ad *interim* del tesoro. Ed ora viene sottoposto al nostro esame.

La spesa per questo complesso imponente di opere di derivazione di acque dal fiume Ticino verso zone irrigue, ma non sufficientemente irrigate, ammonta già a dieci miliardi. Bisognerebbe, ora, autorizzare la spesa di altri 800 milioni per finire i lavori già iniziati e per attuare quelli in fase di progettazione, ma che dovranno poi dare la perfetta efficienza a tutto l'impianto.

Dopo la sistemazione degli ultimi due tronchi del vetusto canale « Cavour » — al fine di renderli atti a convogliare una maggiore portata di acqua — e la costruzione del relativo scaricatore in Ticino, è stato possibile procedere ad una parziale derivazione di acqua dal fiume Ticino e dare inizio alla pratica attuazione del programma di integrazione delle irrigazioni del Basso Novarese e della Lomellina e di estensione dei benefici della irrigazione medesima nei vasti comprensori dell'Alto Novarese, della Baraggia Vercellese e dell'Agro Torinese. Si tratta veramente di un'imponente opera irrigua. Non è certo un'opera del tutto nuova, ma è tale da consentire la derivazione di una maggior quantità di acqua, prendendola più a monte, dal fiume Ticino, e da arricchire anche la potenzialità del vecchio canale « Cavour ».

B E R T O L I . Chiedo scusa al relatore per la mia interruzione, ma desidererei, nel corso della sua relazione, un chiarimento anche per quanto concerne l'ultimo comma dell'articolo 2. Mi domando, infatti, se dal punto di vista della legge della contabilità è corretto dire che le somme non impegnate in un esercizio, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

P R E S I D E N T E . Ciò è consentito dalla legge già approvata dal Parlamento relativa alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio.

O L I V A , *relatore*. Abbiamo già ripetutamente parlato di questa questione che, peraltro, è stata sempre superata.

Come ho già detto — riprendendo la mia relazione — si tratta, ora, di continuare la opera di derivazione di nuova acqua dal fiume Ticino, dando inizio alla pratica attuazione del programma di irrigazione in questa zona.

Sono, poi, in corso di ultimazione e di avanzata esecuzione i lavori di prolungamento del Canale Depretis, del Canale Vanoni e le opere principali di ampliamento e di sistemazione dei diramatori Alto Novarese, Quintino Sella, Vigevano, Pavia.

Da parte mia aggiungo che, in realtà, da una documentazione fotografica, sia pure parziale, della zona, si ha la dimostrazione dello stato deplorabile in cui, a causa della mancanza di fondi per l'attuazione immediata dei lavori, si trovano oggi opere già compiute nel 1953, '54 e '55; così vanno in rovina, ad esempio, le difese alle sponde ed altre opere che sono certamente costate grosse somme, come si può facilmente immaginare in base all'entità della spesa di dieci miliardi, già effettuata. Vi sono, pertanto, delle opere in condizioni tali che, se non saranno immediatamente riprese e utilizzate, si ridurranno a macerie, per lo scuotimento dell'acqua ed altri fattori, prima ancora di poter essere utilizzate.

Ecco, quindi, un'altra ragione dell'urgenza di una rapida decisione, cui ho accennato all'inizio.

È, altresì, in fase di progettazione, la costruzione del nuovo canale della Baraggia (prolungamento del Naviletto della Mandria, secondo tronco).

Da queste premesse derivano gli articoli che sono stati proposti dal Governo.

A questo riguardo desidero rilevare che l'articolo 1, nel testo originario aveva una formulazione più limitata e, per esattezza, era del seguente tenore: « È autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale "Regina Elena" e relative opere complementari ». La Camera dei deputati ha introdotto, a questo punto, il seguente emendamento aggiuntivo: « Nei limiti della spesa di cui al precedente comma si dovrà dare assoluta precedenza al completamento delle opere iniziate ed in attesa di ultimazione e, successivamente, alla esecuzione di quelle già approvate in via definitiva ».

Ritengo che non vi sia un emendamento più saggio di questo che è, quindi, senz'altro da approvare.

In merito alla copertura della spesa di 800 milioni, di cui si prevede uno stanziamento di 200 milioni per l'esercizio 1958-59, di 300 milioni per il 1959-60 e di 300 milioni per il 1960-61, dico subito che per le due prime cifre si tratta di somme già accantonate, sui rispettivi bilanci, nel fondo globale.

Credo, pertanto, che il relatore possa, con perfetta coscienza e persuasione, consigliare ed invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

F O R T U N A T I . Non voglio entrare nel merito della questione; ritengo, però, che sia venuto il momento, una volta per sempre, di chiarire una situazione, a mio avviso, paradossale.

L'esercizio 1958-59 è chiuso, e noi non possiamo approvare un articolo 2 in cui si dice che sarà stanziata una somma di 200 milioni per l'esercizio 1958-59; è una cosa che non ha senso! Non possiamo continuare ad andare avanti sempre in questa maniera, ed è chiaro che costituisce un esempio di cattiva ammi-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1960)

nistrazione. Bisogna trovare almeno la forma per cui un minimo di coerenza contabile sia salvo.

**O L I V A**, *relatore*. Osservo che il provvedimento in questione è stato presentato da gran tempo.

**F O R T U N A T I**. Siamo d'accordo, ma oggi non si può, assolutamente, approvare questo disegno di legge con l'attuale formulazione. Non sono contrario al merito, ma bisogna trovare un'altra forma.

**T R A B U C C H I**. Desidero rilevare che la Camera dei deputati ha trasmesso al Senato questo provvedimento il 17 febbraio 1960 e la Presidenza del Senato non poteva essere più celere nel deferirlo all'esame della Commissione. Quindi, per quanto concerne la Presidenza del Senato, non si può che fare ad essa un elogio.

**P I O L A**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato presentato alla Camera dei deputati fin dal 9 settembre 1959.

**F O R T U N A T I**. Comunque, anche allora non andava bene, perchè era ormai chiuso il bilancio per l'esercizio 1958-59.

**T R A B U C C H I**. Il problema sollevato dal senatore Fortunati è, effettivamente, un problema che va studiato, per un doppio motivo.

Innanzitutto, non si riesce a capire come, per lavori che devono essere proseguiti e completati, quindi non possono essere fatti *in praeteritum*, si dovrebbe fare uno stanziamento nell'esercizio 1958-59. Evidentemente, bisognerebbe fare lo stanziamento nell'esercizio in corso o in quelli futuri, a meno che i lavori non siano stati, come è probabile, già cominciati in precedenza.

Ci sarebbe, poi, la questione dell'utilizzo delle disponibilità nell'esercizio successivo, ma non quella delle disponibilità di cui al fondo globale, perchè il fondo globale è fatto per i provvedimenti legislativi in corso. Tanto è vero che quando siamo verso la fine del-

l'esercizio, qualche volta utilizziamo anche le rimanenze del fondo globale per disegni di legge non compresi nella nota preliminare, calcoliamo infatti che entro la fine dello esercizio non saranno approvati quei disegni di legge che la nota era destinata a coprire. E nel nuovo fondo globale si deve riportare, per esempio, un determinato disegno legislativo che rimanga in corso all'inizio dell'anno nuovo. Questo è il principio che abbiamo sempre applicato.

Naturalmente, la Commissione, nel suo senso di responsabilità, si esprimerà nella maniera che riterrà più opportuna, perchè è vero che si possono utilizzare gli stanziamenti di un esercizio anche entro l'esercizio successivo, in virtù della legge vigente ma il fatto che si possano utilizzare anche quelli del fondo globale è già qualcosa di più.

Soprattutto è cosa strana, a mio avviso, che si stanzi una somma nell'esercizio 1958-59, per lavori che, dovremmo presumere, inizieranno solo dopo l'approvazione di questo disegno di legge.

**P I O L A**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono lavori che si stanno già facendo, in quanto vi è un continuo aggiungersi di opere.

**B E R G A M A S C O**. Avendo una certa conoscenza di questo problema, mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che i famosi dieci miliardi, che si sono cominciati a spendere fin da venti anni fa, per lavori fatti a più riprese, erano serviti per fare il canale principale e alcune derivazioni; altri canali, poi, sono stati costruiti per alcuni tratti, ma mancano quelli intermedi. Di conseguenza ne viene che le opere già realizzate, ma senza collegamento, non possono essere utilizzate e, quindi, stanno andando in rovina. C'è, pertanto, la necessità di rimettere in efficienza tutto questo complesso, perchè, altrimenti, non solo dobbiamo affrontare una spesa nuova, ma perdiamo completamente quella già fatta.

**B O S C O**. Sono senz'altro favorevole all'autorizzazione alla spesa e al lavoro, per-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1960)

chè i colleghi hanno già dimostrato che è indispensabile dare pratica attuazione a queste opere.

Vorrei soltanto un chiarimento.

Secondo le leggi generali in materia di bonifica, quando si fanno canali di questo genere, per irrigazione e opere analoghe, il contributo massimo dello Stato è dell'88 per cento, mentre il 12 per cento della spesa è a carico dei proprietari.

Il problema è proprio questo: perchè quando un canale è demaniale la spesa è, al 100 per cento, a carico dello Stato e perchè, quando appartiene, invece, a Consorzi di bonifica, vi è questa differenza, pur essendo la finalità, in ambedue i casi, quella dell'irrigazione? Non capisco la ragione di questa differenza, non capisco, cioè, per quale motivo, quando il canale è demaniale, l'acqua si debba avere senza che i proprietari facciamo alcun sacrificio, mentre negli altri casi, per gli altri canali lo Stato dà solo l'88 per cento, e bisogna anche faticare per averlo.

CENINI. Questa è la regolamentazione del Veneto.

BOSCO. Ma i cittadini sono tutti uguali!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono le leggi successive, in verità, che si sono allontanate da queste disposizioni; infatti, quelli che stiamo esaminando sono canali demaniali di antica data e risalgono addirittura all'epoca di Quintino Sella, quando l'Italia non era ancora unita.

PRESIDENTE. Ci troviamo, allora, di fronte a due osservazioni, sulle quali dobbiamo concentrare la nostra attenzione.

Innanzitutto, il relatore, senatore Oliva, ha messo in luce l'urgenza di una nostra decisione nei confronti di questo provvedimento, e nessuno si è espresso in senso contrario. Vi sono, poi, le osservazioni rispettivamente fatte dai senatori Fortunati e Trabucchi. Il collega Fortunati giustamente dice che non possiamo, dal punto di vista del-

la forma, dichiarare che si stanziava ora una spesa sull'esercizio passato. Faccio osservare che in proposito non solo dobbiamo fare riferimento alla legge generale sulla contabilità, ma anche all'altra legge che abbiamo approvato, per cui, per l'anno successivo, si possono utilizzare i fondi stanziati con bilanci che si riferiscono agli anni immediatamente precedenti.

FORTUNATI. Ma questo è valido per stanziamenti già fatti, non per quelli fatti successivamente!

PRESIDENTE. Queste spese, però, erano già contemplate nella nota preliminare.

FORTUNATI. Nella nota preliminare per l'esercizio 1958-59 non figura, e non poteva essere previsto, questo stanziamento nel fondo globale, dal momento che non c'era ancora il relativo disegno di legge. Comunque, si potrebbe anche controllare se esso era contemplato o meno.

OLIVA, *relatore*. Ritengo opportuno ricordare ai colleghi la formulazione dell'articolo 3:

«Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 sarà provveduto riducendosi, rispettivamente di duecento milioni di lire il fondo speciale di cui al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59 e di trecento milioni di lire il fondo speciale, parte straordinaria, di cui al capitolo 561 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

TRABUCCHI. Avendo consultato i documenti relativi agli esercizi 1958-59 e 1959-60, posso rispondere all'osservazione del senatore Fortunati che la spesa in questione è contemplata nella nota preliminare dei relativi esercizi.



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1960)

**P R E S I D E N T E .** Vi è, poi, anche l'osservazione fatta dal senatore Trabucchi, circa l'utilizzazione degli stanziamenti contemplati dal fondo globale; la Commissione deve concentrare la propria attenzione su tutte e due le questioni.

**P I O L A ,** *Sottosegretario di Stato per finanze.* Ma allora, se vogliamo discutere sul fondo globale, si potrebbe anche discutere sulla legittimità del fondo globale!

**O L I V A ,** *relatore.* Faccio anche presente che approfondire adesso questa questione, che non mi sembra gravissima, porterebbe ad un ulteriore ritardo nell'attuazione di queste opere, di cui è evidente l'urgenza.

**P R E S I D E N T E .** La Commissione ha il dovere di esaminare bene la questione prima di manifestare la sua decisione.

Comunque per quanto concerne la copertura possiamo essere pienamente tranquilli.

**P I O L A ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Certamente, nè si potrebbe pensare che il Governo presenti un provvedimento legislativo senza copertura!

Sul merito del disegno di legge il Governo non ha nulla da aggiungere e, pertanto, si limita a pregare la Commissione di voler dare ad esso la sua approvazione nel testo attuale.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari.

Nei limiti della spesa di cui al precedente comma si dovrà dare assoluta precedenza al

completamento delle opere iniziate ed in attesa di ultimazione e, successivamente, alla esecuzione di quelle già approvate in via definitiva.

(È approvato).

#### Art. 2.

La somma di lire 800.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 200.000.000 per lo esercizio 1958-59, lire 300.000.000 per l'esercizio 1959-60 e lire 300.000.000 per l'esercizio 1960-61.

Le somme non impegnate in un esercizio, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 sarà provveduto riducendosi, rispettivamente di duecento milioni di lire il fondo speciale di cui al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1958-59 e di trecento milioni di lire il fondo speciale, parte straordinaria, di cui al capitolo 561 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1960)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

« **Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari** » (700) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I, *relatore*. Fui io stesso relatore di un disegno di legge, che la Commissione approvò, col quale la Cassa depositi e prestiti fu autorizzata a concedere all'E.N.P.A.S. un mutuo di cinque miliardi, da destinarsi al soddisfacimento delle infinite richieste di piccole operazioni di credito domandate dagli impiegati dello Stato.

La legge stessa ebbe ad indicare il limite dei prestiti, fissandoli in misura uguale all'importo di una mensilità (o a quattro settimane di paga per i salariati) anche per coloro che avevano già effettuato la cessione del quinto, ed ebbe a limitare il tasso d'interesse fissandolo nel 5,80 per cento.

Questo secondo provvedimento quali scopi si propone?

Evidentemente, poichè le richieste di operazioni del genere si fanno sempre più numerose (e ciò è sintomo di una situazione almeno non simpatica, perchè o sono insufficienti gli stipendi, oppure c'è una tendenza piuttosto diffusa all'indebitamento) si consente alle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali ed altre istituzioni similari costituite fra pubblici dipendenti per scopo non di lucro, ed erette in enti morali od aventi personalità giuridica di diritto pubblico, di richiedere al Ministero del tesoro non l'autorizzazione ad effettuare prestiti ai propri organizzati, chè questo è il loro scopo istituzio-

nale, ma la possibilità che il recupero dei prestiti concessi avvenga mediante ritenuta diretta sugli stipendi o salari da parte degli uffici centrali o periferici che amministrano il personale che ha contratto il prestito.

Naturalmente, oltre la procedura da seguire per la richiesta suaccennata, a garanzia della serietà e legalità degli istituti richiedenti, il disegno di legge mantiene intatti i limiti dei prestiti da concedere (un mese di stipendio o quattro settimane di salario), la loro durata e le modalità di rimborso (dodici quote mensili), l'unicità dell'operazione nel senso di evitare che uno stesso individuo, ricorrendo a vari istituti, s'indebiti fino all'inverosimile, salvo la cumulabilità con la cessione del quinto fatta con lo E.N.P.A.S.

Il disegno di legge stabilisce anche il tasso massimo d'interesse annuo che potrà essere percepito dalle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali, stabilendolo pari a quello praticato dall'E.N.P.A.S.

E con ciò ho chiarito il contenuto dei primi sei articoli del disegno di legge.

L'articolo 7 è stato aggiunto dalla Camera dei deputati, dopo una serrata discussione.

È stata prospettata, richiesta e giustificata la possibilità di estendere il potere di concessione dei piccoli prestiti agli enti contemplati dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in quanto, secondo gli accertamenti fatti, neppure aggiungendo all'E.N.P.A.S. le Casse mutue, sovvenzioni ministeriali o altre istituzioni similari, si arriverebbe a soddisfare tutte le richieste dei dipendenti dello Stato e si permetterebbe ancora un largo fenomeno di strozzinaggio che costituisce, certo, una piaga. Si percepisce, infatti, nel caso migliore, il 2 per cento mensile, ma si arriva fino al 3 o al 4 per cento, cioè da un minimo del 24 per cento ad una quota del 48 per cento all'anno; e sembra che soltanto nella città di Roma si formino ogni anno 4.000 società di fatto, operanti in materia. Il problema della misura del tasso appare in tutta la sua importanza, in quanto si manifesta la necessità di servire onestamente i dipendenti

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª SEDUTA (23 febbraio 1960)

dello Stato ed indurre gli istituti a concedere in larga misura queste piccole operazioni che risultano, però, particolarmente onerose.

È perciò stato fissato nell'8,50 per cento annuo il tasso comprensivo di ogni onere accessorio fiscale, assicurativo e di spesa.

In verità, a questo punto, non saprei come concludere: proporrei, senza nessuna riserva, l'approvazione dei primi sei articoli, salvo un emendamento aggiuntivo all'articolo 5 che dovrebbe suonare così: « Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario, contratto con gli enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi in misura doppia ».

Resto veramente perplesso sull'articolo 7 ed attendo, naturalmente, di conoscere il parere il parere della Commissione.

Desidero anche rilevare che un tasso d'interesse dell'8,50 per cento è ancora abbastanza alto, e ricordo che noi discutemmo già a lungo sulla misura del 5,80 per cento.

D'altra parte, gli istituti interessati ritengono che non sia possibile ridurre questo tasso annuo; alla Camera dei deputati, anzi, alcuni colleghi sostennero che si sarebbe dovuti arrivare al 9,50 per cento per persuadere gli istituti a fare questa operazione.

R O D A . Ho sentito parlare, dal relatore, di tassi che in ragione annua variano dal 24 fino anche al 48 per cento; ma chi è che stabilisce questi tassi?

B R A C C E S I , *relatore*. Si tratta di piccole società di fatto che si costituiscono tra speculatori (le persone, comunque, non contano); l'impiegato si rivolge a queste società e chiede un anticipo sullo stipendio che gli sarà corrisposto il mese seguente: l'anticipo viene dato al tasso, ad esempio, del 2 per cento, relativamente ad un mese, quindi è evidente che in un anno si arriva al 24 per cento o ad una percentuale anche maggiore se il tasso d'interesse è ancora più elevato.

Siccome è accertato che, soltanto a Roma, vi sono 4.000 piccole società di questo tipo, questo dimostra, da una parte, la necessità

evidente, di ricorrere a tali mezzi, ma anche, d'altra parte, ci pone di fronte alla realtà di questo strozzinaggio che si attua a danno di chi è costretto a ricorrervi.

La Camera dei deputati, pertanto, ha deciso di ampliare il numero degli istituti autorizzati a fare queste operazioni, in maniera che gli impiegati che chiederanno un anticipo sullo stipendio avranno la possibilità di pagare un tasso d'interesse limitato all'8,50 per cento.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, si manteneva sullo stesso livello di quanto era stato stabilito per i piccoli prestiti dell'E.N.P.A.S.; riterrei opportuno, pertanto, ricordare alla Commissione la formulazione degli articoli 5 e 6 nel testo presentato alla Camera dei deputati. L'articolo 5 è del seguente tenore: « Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prestiti di cui al precedente articolo 1 non sono cumulabili tra loro, nè con quelli di cui all'articolo 4 e possono essere cumulati solamente con la eventuale cessione del quinto dello stipendio o salario contratta con lo E.N.P.A.S. o con altro Istituto ammesso a concedere prestiti ai sensi dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180 ».

L'articolo 6 è così formulato: « Il tasso di interesse annuo per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo 1 non potrà superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato ».

Questo, ripeto, era il testo presentato alla Camera dei deputati. In quel ramo del Parlamento si è fatta una lunghissima discussione e si è detto che queste Casse mutue (che sono formate tra i dipendenti dei singoli Ministeri) non potevano procurarsi denaro in maniera di poter fare lo stesso trattamento dell'E.N.P.A.S. Così, per iniziativa parlamentare, il tasso d'interesse è stato portato all'8,50 per cento, ma il progetto originario, ri-

peto, ricalcava il piano stabilito per i piccoli prestiti concessi dall'E.N.P.A.S.

R O D A . Onorevoli colleghi, annetto grande importanza morale a questo disegno di legge e vorrei che fosse discusso con una certa calma e cognizione di causa. Se non abbiamo la visione chiara degli anticipi fatti e, soprattutto, degli oneri cui vanno incontro questi impiegati dello Stato che chiedono l'anticipo, è evidente che ci troviamo in perplessità.

Secondo il mio punto di vista, io, che sono molto attaccato ad un proverbio lombardo saggio e antico, « non cercar mai di mangiare il fieno in erba », vorrei essere informato circa le modalità con cui si svolgono questi prestiti.

Riterrei opportuno ricordare alla Commissione il testo dell'articolo 7:

« Sono altresì ammessi a compiere operazioni di piccolo prestito ai dipendenti statali, di cui alla presente legge, gli Enti, con le rispettive organizzazioni centrali, contemplati dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Gli Enti suddetti possono delegare previa autorizzazione dei componenti organi di vigilanza, in quanto occorra, il compimento delle operazioni di piccoli prestiti ad enti fiduciari e commissionari.

Il tasso annuo di interesse non potrà superare l'8,50 per cento comprensivo di ogni onere accessorio fiscale, assicurativo e di ogni spesa.

Sono estese ai piccoli prestiti la procedura di recupero mediante ritenuta diretta di cui al precedente articolo 1 e le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge ».

Quindi, il tasso d'interesse è stato portato all'8,50 per cento; ora, io mi domando, queste disposizioni costituiscono una sufficiente garanzia che, d'ora in poi, oltre a questi istituti che sono stati contemplati e che presteranno il denaro a questo tasso, non si ricor-

rerà ancora, ugualmente, al prestito di quelle piccole società che sorgono numerose e che fanno anticipi ad un tasso d'interesse annuo del 24 per cento ed anche più?

Questa è la mia domanda, che ne implica anche un'altra: vi sono dei limiti, e fino a che cifra un funzionario può ipotecare il proprio stipendio?

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Queste operazioni riguardano la cessione del quinto o del doppio quinto e, presentemente, solo l'E.N.P.A.S. è autorizzato a farle; con questo provvedimento le operazioni in questione vengono sottratte agli istituti speculativi ed estese, invece, ad istituti ben determinati.

Per quanto concerne, poi, il limite dei prestiti che un impiegato dello Stato può avere, l'articolo 3 di questo disegno di legge così recita: « L'ammontare dei prestiti di cui al precedente articolo 1 non può superare una mensilità degli stipendi, salari od altra retribuzione mensile che ne tenga luogo, nonchè degli altri assegni a carattere continuativo e fisso ».

R O D A . Ritengo che questo problema richieda tutta la nostra attenzione.

Vi è una possibilità, tale, efficiente, che permetta di moralizzare questo settore?

Abbiamo sentito poco fa, dal relatore, che vi sono impiegati statali i quali pagano interessi anche del 48 per cento: ora, supponiamo che uno di essi si sia indebitato per metà stipendio e che paghi, per l'appunto, un tasso d'interesse del 48 per cento; è chiaro che il suo stipendio viene decurtato di un quarto e quindi, essendo le retribuzioni piuttosto basse, l'impiegato non verrà a percepire che una cifra assai limitata.

A questo punto lo Stato potrebbe rispondere, ma è una risposta da struzzo, che il funzionario i debiti li contrae e quindi li deve anche pagare; ma tale risposta non risolve affatto la questione.

Non so se ho reso la mia idea, ma la mia perplessità è questa: con le disposizioni del disegno di legge sottoposto al nostro esame, vengono rimossi tutti gli ostacoli che ho denunciato?

**G I A C O M E T T I**. Onorevoli colleghi, è venuta in discussione, non molti mesi fa una disposizione di legge in seguito alla quale l'organizzazione E.N.P.A.S. veniva ad avere una speciale assegnazione per concedere dei prestiti. Tale disposizione prevedeva il tasso del 7,50 per cento, in base al quale l'E.N.P.A.S. sosteneva di riuscire appena a coprire le sue spese. Insieme al Presidente, in quella occasione, sono insorto anch'io, rilevando che il tasso del 7,50 per cento era un tasso da strozzini.

È venuta qui una Commissione che, in base ad una serie di argomenti ha voluto dimostrare quanto il relatore ha rilevato e precisamente che vi è una fitta rete di gente che esercita lo strozzinaggio. Il disegno di legge in esame cerca di disciplinare, per quanto possibile, questi strozzini, dal momento che l'ambiente ne è infestato; come si può riuscire, però, con una deliberazione a eliminare lo strozzinaggio nei confronti degli impiegati?

Ritengo, pertanto, opportuno che il Presidente rinvi la discussione di questo disegno di legge.

**B O S C O**. Condivido pienamente le preoccupazioni del senatore Roda, ma ritengo che esse siano superabili in relazione all'articolo 2. Come ha rilevato il senatore Giacometti, con tale provvedimento si tenta di legalizzare un sistema che, purtroppo, oggi esiste; il collega Roda ricorderà, infatti, che durante l'inchiesta Giuffrè fu riscontrato da parte degli organismi del credito che esistevano delle organizzazioni di strozzinaggio che pretendevano che gli impiegati corrispondessero un tasso del 30-35 per cento.

Il disegno di legge in esame, con l'articolo 1, stabilisce che le Casse o le altre istituzioni similari che intendano ottenere il beneficio di recuperare i prestiti da esse effettuati mediante ritenuta diretta sullo stipendio, devono presentare una domanda al Ministero del tesoro per avere una legale autorizzazione; l'articolo 2, inoltre prevede che per concedere tale autorizzazione detto Ministero deve prendere visione dell'atto costitutivo e dello statuto di tali enti. A mio

avviso, in questo statuto, dovrebbe essere previsto il limite fino al quale il prestito può essere concesso.

**R U G G E R I**. Tale limite è considerato nell'articolo 3!

**B O S C O**. Dal momento, pertanto, che questo limite è previsto nell'articolo 3, e dal momento che nell'articolo 2 è stabilito che dovrà essere assicurata la partecipazione di un funzionario del Tesoro nei collegi sindacali delle Casse ed istituzioni in parola, io ritengo che possiamo tranquillamente approvare questo disegno di legge, che è vivamente atteso dalla categoria degli impiegati.

È vero che abbiamo assegnato 5 miliardi all'E.N.P.A.S., ma purtroppo non siamo riusciti a risolvere il problema dei crediti, in modo da soddisfare le giuste aspirazioni degli impiegati dello Stato.

**R U G G E R I**. Qual'è lo scopo principale, anzi l'unico scopo del disegno di legge in esame? È quello di mettere tali Casse, che non hanno a disposizione delle riserve abbastanza rilevanti, in condizione di recuperare i prestiti concessi, poichè in caso contrario non avrebbero la possibilità di concederli, non avendo sufficiente riserva. Tale disposizione riguarda anche le cooperative di consumo legate all'azienda, vale a dire le cooperative aziendali.

È evidente, a mio avviso, che l'unico scopo del provvedimento è questo.

Le preoccupazioni manifestate dal senatore Roda sono fondate; è amaro constatare che i funzionari dello Stato si trovino in tali ristrettezze economiche.

Il problema esiste ed è molto difficile porvi rimedio. Il credito dell'E.N.P.A.S. non è sufficiente a sopperire a tali necessità, ma se noi mettiamo altri istituti in condizione di evitare lo strozzinaggio, nei limiti del possibile, pur non risolvendo integralmente il problema, è chiaro che determineremo un certo miglioramento.

Ritengo che non dovremmo tardare ad approvare tale disegno di legge, cercando, pe-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1960)

rò, di ridurre se possibile, quel tasso dello 8,50 per cento previsto dall'articolo 7.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi avevamo autorizzato a concedere prestiti a questo tasso di favore alle Casse mutue e alle altre istituzioni similari, e la Camera dei deputati, invece, ha esteso questa possibilità a un'altra serie di istituti contemplati dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

R U G G E R I . Non è dunque possibile ridurre tale tasso?

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, poichè bisogna trovare un metodo per cui tali enti abbiano una certa utilità a compiere queste piccole operazioni che, come organizzazione e spesa, costano altrettanto quanto le grandi operazioni. Per rispondere alle preoccupazioni espresse dal senatore Roda, per quanto riguarda lo strozzinaggio ormai largamente diffuso (basta guardare, infatti, le *reclames* affisse sulle mura di Roma) bisogna cercare di sottrarre gli impiegati alla tentazione di ricorrere a questi strozzini estendendo la possibilità di concedere piccoli prestiti anche a questi altri enti. Questi ultimi d'altra parte, come diceva il senatore Ruggeri, non potrebbero compiere queste piccole operazioni se non fossero sicuri del rimborso.

L'altissimo tasso che gli impiegati devono corrispondere a quegli speculatori è determinato dal fatto che essi non hanno diritto ad esercitare la trattenuta sullo stipendio, e corrono, quindi il rischio di non avere la restituzione del denaro prestato; mentre, invece, gli istituti in questione non hanno questo timore poichè lo Stato interviene garantendo la restituzione.

R O D A . Personalmente non faccio la questione dell'altezza del tasso, poichè l'8,50 per cento non è tale da poter spaventare, dal momento soprattutto, che abbiamo sentito parlare di tassi che arrivavano anche fino al 40 per cento; ma i miei dubbi permangono circa la rigida applicazione di questo 8,50 per cento previsto dal terzo comma del-

l'articolo 7. Col primo comma di tale articolo si autorizzano, infatti, altri istituti, e precisamente quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, che fino ad oggi non erano autorizzati, a compiere operazioni di piccolo prestito, e col secondo comma si stabilisce che, a loro volta, questi istituti possono delegare il compimento di tali operazioni ad enti fiduciari e commissionari. Ora, se il controllo circa l'altezza del tasso di interesse è possibile nei confronti degli enti contemplati dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, è molto difficile, invece, nei confronti degli enti delegati da questi istituti. Non riesco a capire il motivo per cui, dal momento che con l'articolo 7 ammettiamo un certo numero di enti al beneficio di compiere operazioni di piccolo prestito, questi, a loro volta, si sentano in dovere di richiedere la possibilità di concedere la delega ad altri enti minori; si tratta, infatti, sicuramente di una richiesta di questi istituti, altrimenti il legislatore non avrebbe incluso, in questo articolo, un paragrafo di tale genere. Pertanto se, come abbiamo detto, il controllo circa l'esosità o meno del tasso di interesse è possibile nei confronti degli enti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica, è quasi impossibile nei confronti degli enti delegati.

Personalmente sarei d'avviso, a maggior garanzia della serietà del provvedimento in esame, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 7, in modo da escludere che gli enti citati dal detto decreto siano autorizzati a delegare altri enti, che noi non conosciamo neppure, al compimento di queste operazioni.

P R E S I D E N T E . Quale Presidente propongo formalmente di rinviare la discussione del disegno di legge in esame per le seguenti ragioni. Innanzitutto, tre mesi fa, abbiamo approvato un disegno di legge riguardante tale materia, e bisogna, pertanto averlo presente per evitare che le disposizioni votate allora siano in contrasto con quelle sottoposte ora al nostro esame. In secondo luogo abbiamo l'articolo 7 che autorizza tutti questi enti, che sono innumere-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª SEDUTA (23 febbraio 1960)

voli, a delegare il compimento delle operazioni di piccolo prestito ad enti fiduciari e commissionari, e in tal modo i poveri impiegati sono insidiati ed assediati! Abbiamo, inoltre, approvato un disegno di legge con il quale si autorizzava l'E.N.P.A.S. a prestare il denaro al tasso del 5,80 per cento. Sappiamo benissimo che questo tasso salirà al 7-7,50 per cento, ma con questo disegno di legge noi autorizziamo gli enti in questione a concedere i mutui ad un tasso dell'8,50 per cento! L'E.N.P.A.S. potrebbe domandare, a questo punto, come mai queste disposizioni non sono uguali per tutti. Sono, pertanto, dell'avviso di rinviare la discussione per esaminare più a fondo la situazione.

C E N I N I . Volevo sapere con precisione quali sono gli enti citati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli istituti di credito e di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche Amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice, le Casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, resta stabilito che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta per dare modo ai membri della Commissione i raccogliere ulteriori elementi di giudizio.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pignatelli: « Deroga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (773)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Pi-

gnatelli: « Deroga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ».

C E N I N I , *relatore*. Si tratta, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, di un disegno di legge di iniziativa del senatore Pignatelli che prevede la deroga alla norma per l'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato per la costruzione, il completamento e l'ampliamento di ospedali. Il senatore Pignatelli propone che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a chiedere che l'ammortamento, invece di iniziare nell'anno immediatamente successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata, inizi solamente nel quarto anno e che gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento dei mutui siano capitalizzati. Con tale disegno di legge ci si propone, pertanto, di venire in aiuto alle istituzioni ospedaliere, dando la possibilità di iniziare l'ammortamento quando l'opera sia già entrata in funzione.

Le deroghe non si concedono a cuor leggero, ma si tratta di una situazione affatto particolare di questi enti nei confronti di altri che attingono alla Cassa depositi e prestiti, quali ad esempio le Amministrazioni comunali e provinciali, che hanno altre possibilità, ragione per cui mi ero espresso in favore della sua approvazione.

O L I V A . Mi sono accertato della maniera con la quale la Cassa depositi e prestiti si regolava in tale situazione, poichè si dubitava che l'ammortamento cominciasse veramente nell'anno successivo all'inizio della stipulazione dell'operazione anche se, per avventura, nessuna somma fosse stata fino ad allora corrisposta, essendo mancata la produzione di stati di avanzamento. Mi risulta, invece, che, in realtà, le cose stavano proprio così: conclusa, cioè l'operazione definitiva, dal 1º gennaio successivo comincia l'ammortamento, e le rate si pagano comunque anche se non avviene materiale somministrazione di tutto o parte del capitale,

Viceversa, se prima del 1° gennaio da cui comincia l'ammortamento, vengono somministrate delle somme, da queste vengono scontati gli interessi fino al 1° gennaio successivo. Risulta, pertanto, veramente utile la proposta del senatore Pignatelli che tende a fare iniziare l'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato dal quarto anno successivo a quello del perfezionamento della operazione. Anche in questo caso potrebbe avvenire che l'opera non fosse terminata, ma vi sarebbero comunque tre anni di franco.

Resterebbe, a questo punto, da risolvere il caso delle somministrazioni corrisposte prima dell'inizio dell'ammortamento: secondo la regola generale verrebbero detratte dalla somma ancora dovuta, mentre invece, in base alla legge Pignatelli, esse verrebbero capitalizzate.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questi mutui sono contratti in base ad una norma speciale, quella di cui alla legge 4 agosto 1955, e sono garantiti dallo Stato, non dall'ente, e di conseguenza lo stesso Stato ha interesse a che il pagamento inizi in un momento in cui l'ente ha più possibilità di pagare.

PRESIDENTE. Il Tesoro è favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, dato che siamo i garanti diretti. È lo Stato, infatti, che garantisce per le istituzioni di beneficenza e di assistenza, com'è stabilito nella legge 4 agosto 1955, n. 723.

RODA. Abbiamo già affrontato questa questione alcuni giorni fa, e ne abbiamo rimandato la discussione a causa di alcune perplessità che erano sorte, e che io oggi riconfermo, poichè sono dell'opinione che in fatto di deroghe bisogna procedere con molta cautela. Il nostro esimio collega espone una situazione che in sè e per sè è idonea a richiedere una deroga, ma si dimentica, e non può farlo, degli altri casi consimili.

Mentre di norma, da che mondo è mondo, tutte le volte che un istituto o una persona giuridica contrae un prestito, la prima annualità cade l'anno successivo a quello in cui sia stata effettuata la somministrazione della somma, qui si vorrebbe, invece, venire a determinare un'eccezione.

Vorrei, però, far presente agli onorevoli colleghi che in alcuni casi, se l'annualità è eccessivamente gravosa, la durata del prestito viene prolungata; si tratta di un modo come un altro per alleggerire, aumentando la durata del tempo, l'onere annuale del prestito stesso. Quando si prevede che il prestito è destinato ad un bene produttivo che incomincerà a rendere subito, si va baldanzosamente incontro a un ammortamento molto rapido; nei casi in cui, invece, si prevede che il reddito di questo bene considerato non consentirà il pagamento di una certa annualità, si chiede un prestito a lunga scadenza. Vi sono dei mutui che hanno una durata di 10 anni, e ve ne sono altri che hanno una durata di 30 anni; ecco perchè pensavo che in questa gamma di durata dei prestiti si potevano anche collocare le esigenze di questi ospedali.

Che cosa chiedono in realtà questi istituti? Essi chiedono, dal momento che contraggono un prestito per la costruzione di un ospedale il cui bilancio sarà in pareggio dopo un certo numero di anni, di pagare questo debito quando vi saranno delle entrate maggiori. Parlando, però, di bilancio, si presuppone che vi siano delle entrate e delle uscite, e si ritiene, pertanto, che il tempo medio necessario per pareggiare questo bilancio sia di tre anni.

OLIVA. Chiedo scusa al collega Roda se lo interrompo, ma vorrei chiarire un punto. Poichè occorrono tre anni all'incirca per la costruzione di un ospedale, la questione importante non è quella del pareggio del bilancio, ma il fatto che durante questi tre anni non vengono corrisposte le rette per il ricovero di ammalati.

RODA. Me ne rendo conto, ma vorrei far presente agli onorevoli colleghi che vi sono parecchi altri enti che si trovano nelle



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

55ª SEDUTA (23 febbraio 1960)

medesime condizioni, dal momento che hanno bisogno di fondi per costruire delle opere che non daranno una rendita immediata, ma solamente a distanza di tre o quattro anni. Ritengo, pertanto, che approvando questa eccezione, noi apriremmo la chiosa a tutti gli altri enti che si trovano in una situazione analoga.

O L I V A . Quali sono questi enti?

R O D A . Non lo so con esattezza, ma vi sono ad esempio i Comuni e le Provincie.

O L I V A . I Comuni e le Provincie non si trovano in queste condizioni, perchè costruiscono delle scuole e delle strade che non renderanno mai. I contribuenti continuano a pagare, e di conseguenza l'entrata corrispondente l'hanno subito.

T R A B U C C H I . Onorevole Presidente, mi domando perchè si continui a discutere su questo disegno di legge quando si è già accordata agli ospedali la garanzia dello Stato per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti!

Ora, perchè si è concessa questa garanzia?

Perchè abbiamo ritenuto necessario che vengano costruiti ospedali e questi non possono sorgere che su crediti; ma ipotecare ospedali praticamente non avrebbe alcun senso, e il credito fatto agli ospedali deve essere garantito dallo Stato che ha ritenuto giusto fare questa concessione in quanto la gestione dell'ospedale dovrà servire al pubblico.

Succederà però, se si vorrà costringere lo istituto mutuatario a cominciare il pagamento delle rate di mutuo fin dal periodo in cui si sta ancora costruendo, che evidentemente bisognerà fare un mutuo più alto e considerevole.

La cosa più logica dunque ritengo sia quella di iniziare l'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato dal quarto anno successivo a quello in cui sia stata effettuata la somministrazione della somma mutuata, quando cioè saranno cominciati gli incassi relativi alla gestione dell'ospedale costruito.

R O D A . Ritengo, d'accordo con il collega Trabucchi, che sia giusto regolarsi in tal modo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

In deroga a quanto dispone l'articolo 85, primo comma, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti che l'ammortamento dei mutui loro concessi o da concedere con il beneficio della garanzia dello Stato prestata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 723, decorra dal quarto anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

C E N I N I , *relatore*. Onorevole Presidente, propongo al testo dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione un emendamento tendente a sostituire, dopo le parole « con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, » le parole dell'attuale testo con le altre: « la Cassa depositi e prestiti, con lo stesso provvedimento che concede la garanzia dello Stato, può essere autorizzata a consentire che la decorrenza dell'ammortamento dei prestiti da accordarsi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 723, abbia inizio dal quarto anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata ».

T R A B U C C H I . La decorrenza dello ammortamento dei prestiti può essere autorizzata con lo stesso decreto che concede la garanzia dello Stato.

C E N I N I , *relatore*. La garanzia in questo caso è data dallo Stato con decreto mi-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55<sup>a</sup> SEDUTA (23 febbraio 1960)

nisteriale; quindi penso che non sia necessario dirlo anche nel testo del disegno di legge.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con quale forma viene autorizzato questo ritardo di ammortamento?

T R A B U C C H I . Nell'atto in cui lo Stato concede la garanzia per il mutuo, può anche valutare se sia il caso di concedere o meno il ritardo di ammortamento.

P R E S I D E N T E . Il relatore Cenini ha presentato a questo articolo un emendamento da lui testè letto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 1 con lo emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento dei mutui sono capitalizzati.

La garanzia dello Stato prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 723, comprende sia il ca-

pitale del mutuo che gli interessi, inclusi quelli dovuti per effetto della norma di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

C E N I N I , *relatore*. Onorevole Presidente, propongo un emendamento soppressivo dell'intero articolo, perchè ritengo inutile le precisazioni in esso contenute.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'articolo 3 presentato dal relatore Cenini.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari